

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/A

Il Consiglio Federale

- Preso atto che l'art. 14, comma 2 del codice di giustizia sportiva, vigente fino al 30 giugno 2007 prevedeva che, qualora l'organo di giustizia avesse valutato di particolare gravità l'infrazione, irrogando nei confronti dei tesserati la sanzione della inibizione nella durata massima di 5 anni, avrebbe potuto proporre al Presidente Federale la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;
- preso altresì atto che il successivo codice di giustizia, emanato il 21 giugno 2007, adeguandosi all'art. 18 dei principi fondamentali degli statuti federali del CONI, che sancisce la netta separazione tra gli organi di gestione sportiva e gli organi di giustizia sportiva, ha attribuito a questi ultimi il potere di disporre la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;
- considerato che, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, sono state emesse decisioni degli organi di giustizia sportiva, sia a livello regionale sia a livello nazionale, con le quali i medesimi organi, comminando la inibizione di cinque anni, hanno proposto al Presidente Federale di adottare il provvedimento di preclusione nei confronti degli inibiti;
- considerato che, nel periodo di vigenza del precedente codice, su tali proposte di preclusione essendo ancora in corso la espiazione delle sanzioni interdittive quinquennali, non è intervenuta alcuna determinazione dell'organo all'epoca competente;
- tenuto conto che le disposizioni del vigente codice di giustizia sportiva non consentono che su tali proposte di preclusione possa pronunciarsi il Presidente Federale, essendo egli stato privato *medio tempore* del relativo potere per effetto della sopracitata revisione regolamentare, disposta in adeguamento ai principi emanati dal CONI;
- attesa la necessità dell'ordinamento sportivo di portare a definizione i suddetti procedimenti e di stabilire l'iter procedimentale da seguire allo scopo;
- ritenuto che, alla luce del principio di separazione dei poteri sopra richiamato, la decisione sulla adozione di tali provvedimenti sia oggi di esclusiva competenza degli organi di giustizia sportiva;
- considerato che il provvedimento di preclusione costituisce la misura sanzionatoria più grave dell'ordinamento sportivo, in quanto esclude per il destinatario dello stesso, salva la concessione della grazia, la possibilità di rientrare a far parte di detto ordinamento;
- tenuto conto che i principi di giustizia sportiva approvati dal CONI stabiliscono che ogni decisione degli organi di giustizia sportiva deve essere assunta nel rispetto del principio del contraddittorio e pertanto è necessario e doveroso assicurare ai soggetti interessati un procedimento rispettoso del suddetto principio, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa;

- considerato che, in ambito federale, l'attivazione di ogni procedimento disciplinare è di competenza della Procura Federale e che, come per tutti gli altri procedimenti, al fine di soddisfare le esigenze sopra menzionate, debba essere assicurato un doppio grado di giudizio;
 - ritenuto che la competenza vada individuata tenendo conto sia delle attribuzioni degli organi di giustizia sportiva al momento della formulazione in primo e secondo grado delle proposte di preclusione, sia della riorganizzazione della giustizia sportiva e della attribuzione delle relative competenze, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice;
 - considerato che in considerazione di quanto sopra:
 - a) per le proposte di preclusione formulate dal Giudice sportivo regionale, anche se riproposte dal giudice di appello, il procedimento debba essere attivato su richiesta della Procura Federale innanzi al Giudice sportivo territoriale, sulla base delle sentenze rese, garantendo il rispetto dei termini e delle procedure previste dall'art. 30, commi 8 e 9 del codice di giustizia sportiva;
 - b) per i giudizi di secondo grado relativi ai procedimenti di cui alla lettera a) sia competente la Commissione Disciplinare Territoriale, nel rispetto dei termini all'uopo previsti dal C.G.S. per i procedimenti di appello innanzi alle stesse;
 - c) per le proposte di preclusione formulate dalla CAF, anche se riproposte dal giudice di appello, il procedimento debba essere attivato su richiesta della Procura Federale innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, sulla base delle sentenze rese, garantendo il rispetto dei termini e delle procedure previste dall'art. 30, commi 8 e 9 del codice di giustizia sportiva;
 - d) per le proposte di preclusione formulate dalla Corte Federale, il procedimento debba essere attivato su richiesta della Procura Federale innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, sulla base delle sentenze rese, garantendo il rispetto dei termini e delle procedure previste dall'art. 30, commi 8 e 9 del codice di giustizia sportiva;
 - e) per i giudizi di secondo grado relativi ai procedimenti di cui alle lettere c) e d) sia competente la Corte di Giustizia Federale, nel rispetto dei termini all'uopo previsti dal C.G.S. per i procedimenti di appello innanzi alla stessa;
- visto l'art. 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di approvare la seguente disposizione per regolamentare i procedimenti di preclusione non definiti con il codice di giustizia sportiva vigente fino al 30.06.2007:

- a) per le proposte di preclusione formulate dal Giudice sportivo regionale, anche se riproposte dal giudice di appello, il procedimento deve essere attivato su richiesta della Procura Federale innanzi al Giudice sportivo territoriale, sulla base delle sentenze rese, garantendo il rispetto dei termini e delle procedure previste dall'art. 30, commi 8 e 9 del codice di giustizia sportiva;
- b) per i giudizi di secondo grado relativi ai procedimenti di cui alla lettera a) è competente la Commissione Disciplinare Territoriale, nel rispetto dei termini all'uopo previsti dal C.G.S. per i procedimenti di appello innanzi alle stesse;
- c) per le proposte di preclusione formulate dalla CAF, anche se riproposte dal giudice di appello, il procedimento deve essere attivato su richiesta della Procura Federale innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, sulla base delle sentenze rese, garantendo il rispetto dei termini e delle procedure previste dall'art. 30, commi 8 e 9 del codice di giustizia sportiva;
- d) per le proposte di preclusione formulate dalla Corte Federale, il procedimento deve essere attivato su richiesta della Procura Federale innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, sulla base delle sentenze rese, garantendo il rispetto dei termini e delle procedure previste dall'art. 30, commi 8 e 9 del codice di giustizia sportiva;

e) per i giudizi di secondo grado relativi ai procedimenti di cui alle lettere c) e d) è competente la Corte di Giustizia Federale, nel rispetto dei termini all'uopo previsti dal C.G.S. per i procedimenti di appello innanzi alla stessa.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete